

In vigore l'obbligo della marcatura CE per gli aggregati

1 Febbraio 2008

Termina il periodo in cui era ancora possibile adoperare aggregati che fossero privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto disciplinato dal D.M. 11 aprile 2007.

Il decreto si applica agli:

- aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione,
- aggregati per malta,
- aggregati per opere di protezione,
- aggregati per calcestruzzo,
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,
- aggregati per massicciate ferroviarie,

Le norme tecniche di riferimento sono elencate nell'Allegato 1 al Decreto stesso.

Per i sistemi di attestazione della conformità - definiti nell'Allegato 2 al Decreto - vi è differenziazione in base all'uso previsto: per usi strutturali e non strutturali.

Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle di cui all'Allegato 3 del decreto.

A titolo di esempio si riporta, di seguito, quella relativa agli aggregati per calcestruzzo.

Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	Si
	Granulometria	Si
	Forma dell'aggregato grosso	Si/NPD
	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	Si
Pulizia	Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Si/NPD
	Polveri	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si (1)
	Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Si (2)
	Resistenza alla levigabilità	Si/NPD
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura	Resistenza all'abrasione superficiale	Si (2)
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Si/NPD
	Cloruri	Si
Composizione/contenuto	Solfati solubili in acido	Si
	Zolfo totale	Si
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Si
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle	Si
	pavimentazioni di calcestruzzo	

	Stabilità di volume- ritiro per essiccamento	Si/NPD
Stabilità di volume	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Si/NPD
Assorbimento di acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	Si (3)
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali-silice	Si

(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: "Si/NPD".

(2) "Si/NPD" per calcestruzzo non soggetto ad abrasione

(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: "Si/NPD".

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi è l'obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non dichiarata".

Il produttore è comunque obbligato a riportare l'elenco di tutte le caratteristiche di cui all'Allegato 3. Per le altre caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD. Per la caratteristica "rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno", la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.

È quindi importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.

Vedere per gli argomenti collegati il documento "[Marcatura CE degli aggregati per conglomerati bituminosi](#)" del 04/05/2007.

Allegato:

- Decreto 11 aprile 2007

[1094-Decreto 11.04.2007.pdf](#)[Apri](#)